

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 13 dicembre 1966 concernente un disegno di legge  
sulla eliminazione degli autoveicoli inservibili

(del 25 ottobre 1968)

Il problema dell'eliminazione dei rifiuti costituisce e costituirà sicuramente ancor più in avvenire una delle maggiori preoccupazioni della società dei consumi. Costantemente si ha perciò la possibilità di assistere a interventi degli enti pubblici in questo settore, interventi dettati da ragioni di salute pubblica, di estetica e di salvaguardia di quei valori naturali caratteristici che vanno via via snaturandosi e scomparendo.

L'abbandono di carcasse di autoveicoli non più idonei alla circolazione e di parti di essi nei luoghi più disparati (rive dei fiumi, boschi, zone incolte, ecc.) ha costituito ognora un facile sistema per sbarazzarsi di materiale ingombrante e di pochissimo o nessun valore, insufficiente comunque a giustificare manipolazioni anche di poca entità. L'appellativo di « cimiteri di automobili » esprime già per se stesso lo squallore di questi ammassi di ferraglia che lentamente arrugginisce e si corrode col trascorrere delle stagioni.

La presenza poi di rottami di questo genere un po' dappertutto, oltre che offendere il senso estetico del cittadino, può essere all'origine di non pochi inconvenienti non ultimi la possibilità di recar danno a persone, animali o cose o di favorire anche certe forme di inquinamento, già fonti di sufficienti preoccupazioni per la collettività.

I controlli obbligatori degli autoveicoli eseguiti in applicazione della legge federale sulla circolazione stradale renderanno inservibili alla circolazione circa 3000 autoveicoli all'anno, per cui appare logico e indispensabile anzi un intervento inteso a frenare ogni ulteriore dilatazione del fenomeno denunciato. La necessità dell'eliminazione degli autoveicoli inservibili è fuori discussione, essendo dettata da esigenze estetiche (tutela del paesaggio), igieniche (protezione delle acque) e di sicurezza del traffico. Occorre tuttavia creare una base legale positiva poiché la vigente legislazione non consente di imporre i divieti e gli obblighi indispensabili per un'azione efficace.

Questo aspetto del problema è stato lungamente e attentamente ponderato dalla vostra Commissione, preoccupata di creare valide premesse legali senza dover ledere il delicato settore delle libertà fondamentali del cittadino. Essa è stata concorde nel riconoscere l'assoluta necessità di legiferare in materia, per poter realizzare il fine che sta alla base del presente progetto. Per questa ragione, l'entrata in materia sul progetto del Consiglio di Stato non ha incontrato oppositori. L'Autorità governativa non doveva del resto neppure calcare terreno vergine, essendo l'oggetto presentemente dibattuto anche in altri Cantoni; in particolare essa ha potuto tirare utili conclusioni dalla legislazione che da circa due anni disciplina questa materia nel Canton Vaud. In sostanza, senza pretendere di rag-



giungere una soluzione ottimale, si tratta di ottenere i massimi risultati limitando all'indispensabile le forme di intervento coercitivo nei confronti degli indisciplinati e dei renitenti.

Il criterio fondamentale che ha indotto questa Commissione a esaminare il progetto con estrema cautela è costituito dall'obbligo per il proprietario di consegnare l'automezzo inservibile a un centro di raccolta e alla sua rinuncia, con questo atto, a far valere ogni diritto di proprietà. L'articolo 2 cpv. 1 e l'art. 7 del disegno di legge non sono in contrasto con l'art. 31 della Costituzione federale, in quanto la loro ragione d'essere è dettata da un prevalente interesse pubblico. I citati disposti di legge sono indispensabili per eliminare il pericolo e il danno cagionati dall'abbandono incontrollato degli autoveicoli inservibili, per cui, anche se si volesse ravvisare una limitazione della libertà di commercio e di industria, questa limitazione sarebbe in ogni caso lecita.

Le norme contenute nel disegno di legge, necessarie come detto per salvaguardare gli interessi che lo Stato ha il diritto di difendere (R.U. 65 I 72), rispettano i principi della adeguatezza e della proporzionalità cui devono attenersi i provvedimenti di polizia. L'intervento che lo Stato compie è proporzionato allo scopo prefisso. Non si intravedono soluzioni più liberali che permettano di raggiungere con altrettanta efficacia il risultato desiderato. D'altra parte il disegno di legge non ha per scopo di ostacolare il libero gioco della concorrenza e di correggerne i suoi effetti (R.U. 66 I 23; 63 I 220; 59 I 111; 51 I 108). Chi non vuol procedere alla consegna a un centro di raccolta ha del resto la facoltà di tenersi l'autoveicolo inservibile, purchè siano ossequiate le norme cautelative sancite dall'articolo 3.

Ritenuta troppo drastica per il proprietario del fondo sul quale viene abbandonato un automezzo inservibile, dal profilo della responsabilità solidale, la primitiva formulazione del Consiglio di Stato, la Commissione ha proceduto a una più equa definizione di questo concetto, proponendo il seguente nuovo testo per il cpv. 2 dell'art. 4:

*Il Dipartimento competente diffida l'ultimo detentore di un autoveicolo inservibile, che lo lascia per oltre un mese senza riparo su un fondo privato, a volerlo consegnare entro quindici giorni, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, ai centri di raccolta designati e autorizzati dal Consiglio di Stato, sotto comminatoria di rimozione d'ufficio per ordine dell'Autorità competente, a spese del detentore stesso.*

All'art. 5 ha attirato particolare attenzione della Commissione il problema dei depositi di copertoni usati sistemati all'aperto e visibili in parecchi luoghi. Un simile stato di cose non deve più essere tollerato. Si ritiene di poterli autorizzare, a condizione che siano ossequiati i vincoli posti dall'art. 3.

Nella formulazione, il nuovo testo dell'art. 5 ne precisa meglio lo scopo, con l'aggiunta di un secondo capoverso. Per analogia dovrebbero essere trattati alla stregua di autoveicoli anche altri veicoli affini o parti di essi (motocicli, biciclette, rimorchi, ecc.).

La Commissione ha pure ritenuto opportuno di modificare dal profilo redazionale anche il cpv. 1 dell'art. 1.

Richiamandosi alle esperienze fatte altrove, è stato sollevato anche il problema del deposito-mercato per parti di autoveicoli e accessori, unica fonte a volte per pezzi di ricambio di veicoli che non sono più reperibili essendosene cessata la fabbricazione e che potrebbe essere fonte di più razionale sfruttamento per gli automezzi inservibili destinati all'eliminazione. La Commissione non ritiene di



prevedere norme speciali in proposito; questa materia potrà essere meglio definita nell'ambito delle convenzioni che saranno stipulate con i centri di raccolta autorizzati.

Per tutte queste considerazioni, la Commissione invita il Gran Consiglio a dare la sua approvazione al disegno di legge allegato.

*Per la Commissione della Legislazione :*

E. Tognini, relatore

Ballinari — Barchi — Bignasca —  
Jelmimi — Maino — Scacchi — Snider  
— Staffieri — Tamburini — Vanina —  
Vassalli

Disegno di

## LEGGE

concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1425 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — <sup>1</sup> E' vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.

<sup>2</sup> Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione dell'Autorità competente non sono adatti alla circolazione.

*Art. 2.* — <sup>1</sup> Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai centri di raccolta designati e autorizzati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> La consegna deve avvenire entro il termine di un mese dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell'inservibilità.

<sup>3</sup> Con la consegna dell'autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.

*Art. 3.* — Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve custodirlo in luogo adatto sotto conveniente riparo.

*Art. 4.* — <sup>1</sup> Se un autoveicolo inservibile è lasciato per oltre un mese senza riparo su un fondo privato o su area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.



<sup>2</sup> Il Dipartimento competente diffida l'ultimo detentore di un autoveicolo inservibile, che lo lascia per oltre un mese senza riparo su un fondo privato, a volerlo consegnare entro quindici giorni, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, ai centri di raccolta designati e autorizzati dal Consiglio di Stato, sotto comminatoria di rimozione d'ufficio per ordine dell'Autorità competente, a spese del detentore stesso.

<sup>3</sup> Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto spetta al terzo che ha proceduto alla consegna un diritto di regresso nei confronti dell'ultimo detentore del veicolo.

<sup>4</sup> Gli autoveicoli abbandonati per oltre un mese sull'area di dominio pubblico saranno rimossi per ordine dell'Autorità competente, a spese dell'ultimo detentore del veicolo.

*Art. 5.* — <sup>1</sup> Le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli.

<sup>2</sup> I copertoni usati potranno essere conservati osservando le condizioni poste dall'art. 3.

*Art. 6.* — <sup>1</sup> Chiunque contravviene ai divieti ed agli obblighi stabiliti dal presente decreto è punibile con la multa fino a Fr. 2.000,—.

<sup>2</sup> La multa è applicata dal Dipartimento competente nelle forme e nei modi previsti dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

*Art. 7.* — <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato determina i centri di raccolta per gli autoveicoli inservibili, designando a tal fine un numero adeguato di imprese attrezzate per la rimozione e la demolizione dei relitti.

<sup>2</sup> L'elenco dei centri di raccolta e delle imprese autorizzate sarà pubblicato annualmente nel Foglio ufficiale cantonale.

*Art. 8.* — Decorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.